



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 1^ AFFARI GENERALI - STATISTICA - SERVIZI SOCIALI – CULTURALI -
DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N.260 del 19-04-2021
N. 538 del Registro generale

Oggetto: Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA 242 - RICONOSCIMENTO PERMESSI ART. 33 COMMA 3 LEGGE N. 104/1992.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota del 16.04.2021, acquisita al protocollo di questo Ente il 16.04.2021 al n. 8815/2021, con cui il dipendente matricola 242, dipendente del Comune di Camerino a tempo indeterminato, ha chiesto di usufruire, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, come modificata dagli artt. 19 e 20 della legge n. 53/2000, di tre giorni di permesso mensili per poter prestare assistenza al suocero (affine di 1^ grado) portatore di handicap in situazione di gravità, rendendo contestualmente le dichiarazioni personali richieste per poter usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 104/92 e s.m.i.;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 65 del 03.05.2013 (Reg. Gen. n. 219/2013) con la quale sono stati riconosciuti al suddetto i requisiti per usufruire dei permessi di cui all'art. 33 comma 3 della L. n. 104/92 per assistere il padre, soggetto riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO l'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i ove è previsto che:

“3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, (...) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. (...) Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”;

VISTO l'art. 3 della legge n. 104/92 relativo ai “Soggetti aventi diritto”;

VISTO l'art. 4 della legge n. 104/92 ove è previsto che: "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (...).";

VISTO il verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'handicap dell'ASL di Camerino del 20.02.2021 che riconosce, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la situazione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992) non rivedibile, all'affine del richiedente;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, n. 90543/7/488 del 26 giugno 1992 e n. 818 dell'8.02.1996;

VISTO l'art. 2, comma 3-ter del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito nella legge n. 423 del 27 ottobre 1993, ove è previsto che: "Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito (...).";

VISTA la Legge n. 104/1992 e s.m.i.;

VISTO il Contratto Nazionale di Lavoro comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21.5.2018 il quale all'art. 33 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge - stabilisce testualmente che:

"1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.

(omissis)";

VISTA la documentazione presentata dal richiedente;

VISTE le circolari relative alla concessione e alle regole per la fruizione dei permessi ai sensi della legge 104/92 emanate dall'INPS;

DATO ATTO che il dipendente è stato informato circa la tempistica e le modalità da seguire per la fruizione dei suddetti permessi;

RITENUTO che sussistano i requisiti affinché il dipendente matricola 242 usufruisca dei permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i. per l'affine di primo grado e dunque riconoscere al suddetto il diritto alla fruizione tre giorni di permesso mensile, in aggiunta a quelli già riconosciuti per il padre portatore di handicap in situazione di gravità, con decorrenza 19.04.2021;

DETERMINA

- 1) Riconoscere, con decorrenza 19.04.2021, la sussistenza dei requisiti e, di conseguenza, rilasciare la relativa autorizzazione affinché il dipendente a tempo determinato matricola 242 usufruisca, nelle forme di quanto esposto in premessa, dei tre giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 3 febbraio 1992, n. 104 per poter

assistere l'affine di primo grado riconosciuto portatore di handicap grave, oltre a quelli già riconosciuti per il padre;

- 2) Di precisare che la fruizione dei suddetti permessi retribuiti previsti dell'art. 33, comma 3, della legge 3 febbraio 1992, n. 104 può essere richiesta a giorni (3 giorni mensili) ma anche ad ore (per un totale di 18 ore mensili) e che la facoltà di usufruirne decorre dalla data di presentazione della domanda;
- 3) Di dare atto:
 - Che la fruizione dei permessi è subordinata alla preventiva richiesta e successiva autorizzazione;
 - Che i suddetti permessi sono retribuiti, sono computati nell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
 - Che i permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.

Il presente atto è trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti Uffici:

- 1- Settore AA.GG.
- 2- Ufficio Personale
- 3- Matricola 242
- 4- Albo

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 19-04-2021

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 838

Camerino, 19-04-2021

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
F.to Dr. Francesco Maria Aquili